

Regione Friuli - Venezia Giulia

Decreto del 14 agosto 2009, n. 231 Pres.

Bollettino Ufficiale Regionale del 26 agosto 2009, n. 34

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Preambolo

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina organica dell'artigianato";

Visto, in particolare, l'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)";

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della succitata legge regionale 13/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con fondi propri le domande di contributo a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, presentate a partire dal 1° ottobre e fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12" predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 6 agosto 2009;

Decreta

Articolo Unico: [Emanazione]

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO I - Finalità e disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO I - Finalità e disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento**

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le spese di cui all'articolo 7, comma 12, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO I - Finalità e disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Aiuti di importo limitato ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008**

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale n. 1433/2009, che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente alle imprese che al 30 giugno 2008 non versavano in difficoltà e che hanno iniziato ad essere in difficoltà successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, così come accertata al momento della concessione del finanziamento.

4. Su richiesta dell'impresa interessata sono concessi aiuti di importo limitato per le iniziative di cui al presente regolamento, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni contenute all'allegato F.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO I - Finalità e disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) sviluppo sperimentale:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

c) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO I - Finalità e disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. Sono escluse dai benefici:

a) le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

c) le imprese operanti nel settore dell'industria carboniera, della pesca e dell'acquacoltura per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), relative all'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale, coerente con il progetto presentato.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, riconducibili alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo;

c) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione.

2. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, sono altresì finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

c) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive regionali, di seguito denominati studi di fattibilità e progetti di ricerca.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'Allegato A; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona;

b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca e nei limiti del costo orario fissato dallo standard di costi unitari di cui all'Allegato A ancorché gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a duemila a persona, a condizione che siano iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere;

c) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata; se la strumentazione e le attrezzature medesime non sono utilizzate per la durata del loro ciclo di vita nell'ambito del progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per il trasporto di tali beni;

d) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto; ai soli fini dell'ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non può superare l'80 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale per l'intera durata del progetto stesso; le spese generali comprendono costi per il personale indiretto, tra cui i magazzinieri e il personale amministrativo, per un totale massimo di ore annuo pari a seicento per ciascun dipendente ed un costo orario così come indicato all'Allegato A nonché le seguenti spese per la funzionalità operativa dell'impresa: telefono, cancelleria, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare;

f) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) costi impreveduti, calcolati nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relativi a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontati a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. Nella domanda di contributo, alla voce recuperi sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:

a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;

b) dall'alienazione a terzi del prototipo e dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.

5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato tecnico, valuta la pertinenza e la congruità all'investimento delle spese preventivate, anche in riferimento ai recuperi di cui ai commi 3 e 4.

6. Per i progetti di ricerca, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

1) consulenza gestionale;

2) assistenza tecnologica;

3) servizi di trasferimento di tecnologie;

4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.

8. Per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto.

9. Per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), è ammissibile l'acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, a condizione che gli stessi:

a) siano utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria del contributo;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;

d) figurino all'attivo dell'impresa per almeno cinque anni.

10. Per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica propedeutici alle attività di ricerca industriale;

b) spese per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica propedeutici alle attività di sviluppo sperimentale;

c) spese per servizi di consulenza relativi alla predisposizione di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea.

11. Le attività di cui al comma 10 possono essere svolte in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

12. Sono altresì ammissibili a contributo, nella misura del 100 per cento, le spese connesse alle attività di certificazione di cui all'articolo 19, comma 12.

13. Lo standard di costi unitari di cui all'Allegato A può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 Spese non ammissibili

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa, ed in particolare:

a) le spese connesse all'acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo;

b) le spese connesse all'acquisto e alla personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo;

c) le spese relative a beni di consumo;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;

e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) e all'articolo 6, comma 8, lettera c), le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing;

f) i canoni di manutenzione, assistenza e le spese per abbonamenti;

g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;

h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing;

i) le spese per scorte;

j) gli acquisti di beni o materiali usati;

k) le spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;

l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

- m) le spese di noleggio di strumentazioni e di attrezzature specifiche;
- n) le spese per certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità;
- o) le spese per la redazione, la predisposizione e l'aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche.

2. Per i progetti di innovazione, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;
- b) le consulenze continuative o periodiche;
- c) le consulenze fiscali, le spese per consulenze legali, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile;
- d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell'impresa;
- e) le spese accessorie quali l'IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;
- f) le consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico.

3. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero di licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni materiali, le spese di royalties calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione al numero di pezzi venduti nonché i costi interni.

4. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di beni materiali;
- b) costi relativi all'ordinaria attività dell'impresa;
- c) costi per servizi di consulenza esterna o di servizi equivalenti prestati dai titolari, soci, collaboratori familiari o amministratori dell'impresa.
- d) costi per le parcelle per consulenze legali e le parcelle notarili, le spese per consulenze economicofinanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing, art. 9 avvio dell'iniziativa

1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo;
- d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 Avvio dell'iniziativa

1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo;

d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 Limiti di ammissibilità della spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:

1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 10.000 euro per le microimprese;

b) per i progetti per l'innovazione:

1) 10.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 5.000 euro per le microimprese.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO II - Iniziative finanziabili, spese ammissibili, limiti e intensità di aiuto
Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 Intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;

b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

c) per i progetti di ricerca industriale, se i risultati sono oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le iniziative relative alla brevettazione di prodotti propri, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

7. Per le iniziative relative all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

8. Per le iniziative realizzate nelle zone di cui all'allegato E le intensità massime di aiuto di cui al comma 7 sono pari al:

a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato B.

10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto già valutato positivamente nell'ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca, l'intensità massima di aiuto corrisponde a quella già valutata ammissibile in base all'istruttoria ed al punteggio assegnato.

11. Per le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima:

- a) del 75 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 10, lettera a), nel limite massimo di 7.000 euro;
- b) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b), nel limite massimo di 7.000euro;
- c) del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 10, lettera c), nel limite massimo di 5.000 euro.

12. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo Allegato 1 Articolo 12: Articolo 12 Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte esclusivamente secondo gli schemi approvati dal Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it > economia e imprese > artigianato, sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, di seguito denominato ufficio competente; la domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui all'articolo 14, comma 2, viene inoltrata sia in forma cartacea che in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica: serv.artigianato@regione.fvg.it.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno; a tal fine, fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio competente all'atto di ricevimento della domanda; sono ammesse le domande di contributo pervenute successivamente, purché inviate a mezzo di raccomandata entro la scadenza del termine medesimo; ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2 per la presentazione all'ufficio competente.

4. Nell'ambito di ciascuna scadenza semestrale, l'impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sulle attività di cui all'articolo 6, comma 1 ed una sola domanda per le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo Allegato 1 Articolo 13: Articolo 13 Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ed attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis,

**comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo
Allegato 1 Articolo 14: Articolo 14 Istruttoria delle domande**

1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo;
- f) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione nonché per l'erogazione del contributo;
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'articolo 21.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it > economia e imprese > artigianato; nella domanda per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e procede, sentito il parere del Comitato tecnico, all'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 17, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente; il responsabile del procedimento comunica tempestivamente l'archiviazione al richiedente.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo
Allegato 1 Articolo 15: Articolo 15 Termini per la conclusione del procedimento**

1. La graduatoria è approvata entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ed interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo è di centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione ed è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo Allegato 1 Articolo 16: Articolo 16 Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata sulla base dei criteri di valutazione e di priorità previsti all'articolo 17.

3. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

4. In caso di insufficiente disponibilità finanziaria è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili; le domande utilmente collocate in graduatoria che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere finanziate con gli eventuali fondi stanziati nel bilancio successivo.

5. Le domande ammesse ma non finanziate nell'ambito di ciascuna graduatoria a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate entro l'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria.

6. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

7. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

8. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo Allegato 1 Articolo 17: Articolo 17 Criteri di valutazione e intensità di contributo

1. La valutazione delle domande tiene conto dei criteri e dei punteggi di cui all'Allegato C.

2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al singolo progetto; sulla base dei punteggi finali attribuiti, viene stilata la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.

3. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'Allegato C e, in subordine, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall'ufficio competente.

4. Sono ammesse a contributo le domande il cui punteggio minimo sia pari a 22.

5. Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina altresì l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

6. Non sono cumulabili tra loro:

a) I punteggi relativi alle lettere da a) ad f) di cui al punto 1 dell'Allegato C;

b) I punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 5 dell'Allegato C.

7. I punteggi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Nei Comuni montani di cui all'allegato D) per i quali non siano ancora state individuate le fasce di territorio da inserire nelle zone di svantaggio socio-economico previste dall'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), i punteggi relativi alle lettere b), c) e d) del punto 5) dell'Allegato C possono essere attribuiti esclusivamente ad iniziative le cui domande di contributo pervengano successivamente al provvedimento di individuazione delle fasce medesime.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO III - Procedimento contributivo
Allegato 1 Articolo 18: Articolo 18 Erogazione in via anticipata**

1. Su richiesta del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato in via anticipata in misura non superiore all'80 per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 15, commi da 1 a 4 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo ed in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 1.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO IV - Rendicontazione, erogazione, annullamento e revoca
Allegato 1 Articolo 19: Articolo 19 Rendicontazione della spesa**

1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'articolo 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga, previa motivata richiesta presentata dall'impresa prima della scadenza del termine.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it >economia e imprese > artigiano.

3. Per documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento deve avvenire tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibile; di conseguenza, non sono ammesse a rendicontazione spese comprovate mediante documenti di importo pari o superiore a 500,00 euro, il cui pagamento venga effettuato con modalità diverse e, in particolare, in contanti.

4. Con riferimento ai progetti di ricerca e di sviluppo, i beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa:

a) per il personale di ricerca di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b):

1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all'attività di ricerca nonché, per il personale dipendente, copia delle buste paga o documentazione equipollente; il calcolo delle spese sostenute viene effettuato mediante applicazione dello standard di costi unitari indicato nella tabella di cui all'Allegato A, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di ore ammesse a contributo per ciascun addetto;

2) un diario, redatto secondo il modello allegato al modulo per la rendicontazione, sul quale il responsabile della ricerca annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto, nonché una sintetica descrizione dell'attività svolta da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo;

b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonché copia dell'eventuale contratto stipulato;

c) per gli strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; qualora la data della documentazione non coincida con quella di consegna, deve essere presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna;

d) per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3;

e) per i materiali, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3; se si tratta di materiali già esistenti presso l'impresa, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni prelievo;

f) per le spese generali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute.

5. Sono detratti dalle spese ammesse a contributo i recuperi di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

6. Per le iniziative alle quali è stata riconosciuta l'elevazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), i beneficiari presentano idonea documentazione comprovante l'ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta.

7. Con riferimento ai progetti di innovazione, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3 nonché copia dell'eventuale contratto stipulato.

8. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), relative rispettivamente alla brevettazione di prodotti propri e all'acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di spesa, in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3.

9. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), relative alla realizzazione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca, i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) copia della domanda di contributo cui si riferisce il progetto di ricerca o lo studio di fattibilità;
- b) copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la scadenza del relativo bando, ai competenti uffici statali o comunitari;
- c) la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3. 10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
11. I beneficiari dei contributi possono altresì presentare la rendicontazione delle spese certificate da uno dei soggetti di cui all'articolo 41 bis, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 7/2000 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; i beneficiari dei contributi conservano, presso i propri uffici, i titoli originari di spesa nonché la documentazione a supporto della rendicontazione per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 44 della medesima legge.
12. Con riferimento alle spese connesse all'attività di certificazione di cui al comma 11, i beneficiari presentano la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata ai sensi del comma 3.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO IV - Rendicontazione, erogazione, annullamento e revoca

Allegato 1 Articolo 20: Articolo 20 Erogazione

1. I contributi sono erogati in seguito alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto e dei criteri di valutazione nonché all'applicazione delle intensità di aiuto previste dall'articolo 17, comma 5, disponendo gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO IV - Rendicontazione, erogazione, annullamento e revoca

Allegato 1 Articolo 21: Articolo 21 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero da inadempimento qualora:

- a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 10;
- b) l'ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- c) in sede di rendicontazione, il punteggio eventualmente rideterminato, risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;
- d) in sede di rendicontazione, il punteggio finale sia inferiore a 22 punti;

e) non siano stati osservati i vincoli di destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 23, ovvero qualora non venga trasmessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito all'invio della stessa;

f) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prodotte dal beneficiario;

g) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione delle somme erogate, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

4. Le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del comma 2 non si applicano qualora la modifica dell'esecuzione del progetto sia stata determinata da cause non imputabili all'impresa beneficiaria, debitamente comprovate.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO V - Obblighi dei beneficiari e controlli Allegato 1 Articolo 22: Articolo 22 Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente all'iniziativa ammessa a contributo, come eventualmente modificata ai sensi del comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera h), il beneficiario chiede all'ufficio competente, la preventiva autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo; non sono ammissibili le variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

3. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo acquistano i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un utile ragionevole.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO V - Obblighi dei beneficiari e controlli Allegato 1 Articolo 23: Articolo 23 Vincolo di destinazione

1. Per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) sono fissati in capo ai beneficiari dei contributi, per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, i seguenti vincoli:

a) mantenere l'iscrizione all'AIA, essere in attività, salvo quanto disposto dall'articolo 25;

b) non alienare a qualsiasi titolo i brevetti, i marchi e i diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto;

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, di cui al comma 1, il beneficiario trasmette all'ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascun anno per cui è fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al modulo per la rendicontazione.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO V - Obblighi dei beneficiari e controlli Allegato 1 Articolo 24: Articolo 24 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può effettuare presso i beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO V - Obblighi dei beneficiari e controlli
Allegato 1 Articolo 25: Articolo 25 Conferma dei contributi**

1. Nel rispetto del pubblico interesse, i contributi possono essere confermati dall'ufficio competente qualora, a fronte di un mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli imposti dal presente regolamento, sono motivatamente addotte cause di forza maggiore o eventi eccezionali non imputabili all'impresa beneficiaria.

2. I contributi concessi alle imprese artigiane che a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana sono confermati in capo alle medesime, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dal presente regolamento; l'eventuale rideterminazione del contributo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Per sviluppo aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

3. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati o concessi possono essere, rispettivamente, concessi o confermati, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO VI - Norme finali
Allegato 1 Articolo 26: Articolo 26 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale 12/2002 e dalla legge regionale 7/2000.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO VI - Norme finali
Allegato 1 Articolo 27: Articolo 27 Rinvio dinamico**

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO VI - Norme finali
Allegato 1 Articolo 28: Articolo 28 Norma transitoria**

1. Ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva

2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con fondi propri le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2008 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2009 a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente regolamento è subordinata alla riapertura dei termini disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle indicazioni richieste dall'Ufficio competente. Per le domande medesime, il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all'articolo 6 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1, è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO VI - Norme finali Allegato 1 Articolo 29: Articolo 29 Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 0344/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. CAPO VI - Norme finali Allegato 1 Articolo 30: Articolo 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia, nei limiti di cui agli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Allegato 1 Articolo 31: Allegato A Spese per il personale

(Riferito all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) ed e) e comma 13; articolo 19, comma 4, lettera a)

TITOLARI, COLLABORATORI FAMILIARI, SOCI O AMMINISTRATORI

TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

Qualifica	Costo orario
-----------	--------------

A) Responsabile della ricerca	euro 18,26
B) Ricercatore	euro 16,66
C) Tecnico ed altro personale ausiliario	euro 14,35

PERSONALE DIPENDENTE DEDICATO AL PROGETTO

TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

A) Responsabile della ricerca:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 28,36
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 20,28
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 18,26
B) Ricercatore	euro 16,66
C) Personale tecnico ed altro personale ausiliario	euro 14,35
D) Personale indiretto	euro 14,35

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Allegato 1 Articolo 32: Allegato B Settori di attività esclusi dalla maggiorazione nella percentuale di aiuto

(classificazione ISTAT ATECO 07)

INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE

20.60.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE NAVALE:

30.11.2 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

33.15.0 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

INDUSTRIA SIDERURGICA:

7.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

24.10.0 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

SETTORE DEI TRASPORTI:

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (tutta la divisione)

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua (tutta la divisione)

51 Trasporto aereo (tutta la divisione)

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Allegato 1 Articolo 33: Allegato C Criteri di valutazione e di priorità

1) Tipologia di intervento[1]:	Punteggio	
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:		
- prevalenza di spesa per attività di ricerca:		
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 46 max 50	
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 41 max 45	
- prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale		
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 40	
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 31 max 35	
b) Progetti di ricerca industriale		
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 40	
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 31 max 35	
c) Progetti di sviluppo sperimentale		
I. innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 26 max 30	
II. notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 21 max 25	
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	min 21 max 25	
e) Acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie, licenze o conoscenze tecniche non brevettate	min 16 max 20	
f) Progetti di ricerca o studi di fattibilità da presentare allo Stato o all'Unione europea	min 16 max 20	
2) Criteri ambientali		
a) Progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	15	
b) Progetti concernenti il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	15	
3) Altri elementi di valutazione		
a) Nuovi brevetti da registrare	15	
b) Progetto svolto in collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e centri di ricerca e trasferimento tecnologico	15	
4) Dimensione[2]		
Microimprese fino a 9 occupati	10	
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati D ed E[3]		
a) Aree 87 3 c)	7	
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	7	
c) Comuni di montagna appartenenti alla fascia B	4	

d) Comuni di montagna appartenenti alla fascia A	2	
Criteri di priorità[4]		
a) Progetti presentati da imprenditoria giovanile		
b) Progetti presentati da imprenditoria femminile		

[1] I punteggi di cui alle priorità da a) ad f) non sono cumulabili.

[2] Il numero degli occupati deve essere calcolato in Unità Lavorative Annue (ULA), con riferimento al dato dichiarato nella domanda di contributo.

[3] I punteggi di cui alle lettere da a) a d) non sono cumulabili.

[4] Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni. Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Allegato 1 Articolo 34: Allegato D Elenco dei Comuni di montagna

(Riferito all'articolo 17, comma 8)

Comune	Prov	Zona montana ex articolo 2 della LR 33/2002	Zona montana di svantaggio socioeconomico ex articolo 21 della LR 33/2002	Note fascia montana
Duino-Aurisina	TS	SI	A	
Monrupino	TS	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Zolla, in fascia A il resto del comune
Muggia	TS	SI	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana
San Dorligo della Valle	TS	SI	A e B	in fascia B i centri abitati di Grozzana e Pesek di Grozzana, in fascia A il resto del comune
Sgonico	TS	SI	A	
Trieste	TS	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Capriva del Friuli	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale

				delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Cormons	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Doberdò del Lago	GO	SI	A	
Dolegna del Collio	GO	SI	A	
Fogliano-Redipuglia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Gorizia	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Monfalcone	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Mossa	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Ronchi dei Legionari	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Sagrado	GO	SI	A	
San Floriano del Collio	GO	SI	A	
San Lorenzo Isontino	GO	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Savogna d'Isonzo	GO	SI	A	
Amaro	UD	SI	B	
Ampezzo	UD	SI	C	
Arta Terme	UD	SI	C	
Artegna	UD	SI	A	
Attimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier, in fascia B il

				resto del comune
Bordano	UD	SI	B	
Cavazzo Carnico	UD	SI	B	
Cercivento	UD	SI	C	
Chiusaforte	UD	SI	C	
Cividale del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Comeglians	UD	SI	C	
Dogna	UD	SI	C	
Drenchia	UD	SI	C	
Enemonzo	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza, in fascia B il resto del comune
Faedis	UD	PARZIALE	A e C	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Forgaria nel Friuli	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Monte Prat, in fascia B il resto del comune
Forni Avoltri	UD	SI	C	
Forni di Sopra	UD	SI	C	
Forni di Sotto	UD	SI	C	
Gemona del Friuli	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Grimacco	UD	SI	C	
Lauco	UD	SI	C	
Ligosullo	UD	SI	C	
Lusevera	UD	SI	C	
Magnano in Riviera	UD	SI	A	
Malborghetto Valbruna	UD	SI	C	
Moggio Udinese	UD	SI	C	
Montenars	UD	SI	C	
Nimis	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo,

				in fascia B il resto del comune
Ovaro	UD	SI	C	
Paluzza	UD	SI	C	
Paularo	UD	SI	C	
Pontebba	UD	SI	C	
Povoletto	UD	PARZIALE	A	in fascia A la parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Prato Carnico	UD	SI	C	
Preone	UD	SI	C	
Prepotto	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Castemonte, in fascia B il resto del comune
Pulfero	UD	SI	C	
Ravascletto	UD	SI	C	
Raveo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Raveo, in fascia B il resto del comune
Resia	UD	SI	C	
Resiutta	UD	SI	C	
Rigolato	UD	SI	C	
San Leonardo	UD	SI	B e C	in fascia C il centro abitato di Iainich, in fascia B il resto del comune
San Pietro al Natisone	UD	SI	A, B e C	in fascia C il centro abitato di Costa, in fascia B i centri abitati di Vernassino e Mezzana, in fascia A il resto del comune
Sauris	UD	SI	C	
Savogna	UD	SI	C	
Socchieve	UD	SI	C	
Stregna	UD	SI	C	
Sutrio	UD	SI	C	
Taipana	UD	SI	C	
Tarcento	UD	PARZIALE	A e B	in fascia B i centri abitati di Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce

Tarvisio	UD	SI	C	
Tolmezzo	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso, in fascia A il resto del comune
Torreano	UD	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris, in fascia A il resto del comune
Trasaghis	UD	SI	B	
Treppo Carnico	UD	SI	C	
Venzone	UD	SI	B	
Verzegnis	UD	SI	C	
Villa Santina	UD	SI	B	
Zuglio	UD	SI	B e C	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza, in fascia B il resto del comune
Andreis	PN	SI	C	
Arba	PN	SI	A	
Aviano	PN	SI	A e C	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto, in fascia A il resto del comune
Barcis	PN	SI	C	
Budoia	PN	SI	A	
Caneva	PN	PARZIALE	A e C	in fascia C il centro abitato di La Crosetta, in fascia A la rimanente parte del territorio comunale delimitato dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Castelnovo del Friuli	PN	SI	B	
Cavasso Nuovo	PN	SI	B	
Cimolais	PN	SI	C	
Claut	PN	SI	C	
Clauzetto	PN	SI	C	
Erto e Casso	PN	SI	C	
Fanna	PN	SI	B	
Frisanco	PN	SI	C	
Maniago	PN	SI	A	
Meduno	PN	SI	B	
Montereale Valcellina	PN	SI	A	
Pinzano al Tagliamento	PN	SI	B	
Polcenigo	PN	SI	A e B	in fascia B il centro abitato di Mezzomonte, in fascia A il resto del

				comune
Sequals	PN	SI	A	
Spilimbergo	PN	PARZIALE	NON ATTRIBUITA	non ancora attribuita classificazione fascia montana; la parte montana del territorio comunale è quella risultante dalla cartografia riportata alla pagina del sito web della regione indicata in calce
Tramonti di Sopra	PN	SI	C	
Tramonti di Sotto	PN	SI	C	
Travesio	PN	SI	B	
Vajont	PN	SI	A	
Vito d'Asio	PN	SI	C	
Vivaro	PN	SI	A	

FONTE:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Allegato 1 Articolo 35: Allegato E Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

(Riferito all'articolo 11, comma 8)

Provincia di Udine	Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (sezioni di censimento: 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzone; Villa Santina; Zuglio; Chiopris-Viscone; Cividale Del Friuli (sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone; Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.
Provincia di Gorizia	Medea; Romans D'Isonzo; Villesse; Doberdo' del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi Dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.
Provincia di Trieste:	Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste — per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis,

comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Allegato 1 Articolo 36: Allegato F Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo co...

(Riferito all'articolo 3)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, di seguito Comunicazione.

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

5. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

7. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro per impresa nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

8. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) per i medesimi costi ammissibili.

9. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun a impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare 200.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

10. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

11. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera l'importo di 200.000 euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

12. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

13. Ai fini del comma 12, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

14. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.